



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

Cap 24060

Piazza Vittorio Veneto 1

Tel. 035/938032

P. IVA n. 00547750166

Fax. 035/938715

Prot. n. 1934 del 27 APR. 2017

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Foresti & Suardi Spa
Via Sarnico, 32/A
24060 Predore (BG)
PEC: info@pec.forestiesuardi.it

Spett.le
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via Gezio Calini 26
25121 BRESCIA (BS)
PEC: mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
Tramite piattaforma MAPEL

Spett.le
Comunità Montana del Laghi Bergamaschi
Sportello Unico Attività Produttive
PEC: cm_laghi_suap@legalmail.it

e p.c. Geom. Ghirardelli Adriano
Via Gentili, 21
24060 Predore (BG)
PEC: adriano.ghirardelli@geopec.it

PRATICA EDILIZIA, 915/2016-1 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N° 915/2016-1

Oggetto: Trasmissione provvedimento di autorizzazione paesistica (art. 146 comma 11 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In riferimento alla richiesta di Autorizzazione paesistica ordinaria prot. 1011 in data 14/03/2017 (P.E. n. 915/2016), relativa all'intervento di ampliamento fabbricato esistente adibito ad uffici direzionali, con la presente si trasmette copia del provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. 42/2004.

A tal fine si comunica che:

1. Deve essere corrisposto l'importo di euro 105,00 a titolo di diritti di segreteria.


L'importo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, mediante versamento sul conto della Tesoreria Comunale, presso BANCO POPOLARE Agenzia di Predore – IBAN IT84D0503456520000000004650; all'interno della causale dovrà essere indicata la seguente dicitura: AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N° 915/2016-1. Si ricorda che in caso di mancato o ritardato versamento del contributo di costruzione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.



Si precisa inoltre che l'autorizzazione paesistica è atto distinto e presupposto del Permesso di Costruire o di altri titoli legittimanti l'intervento edilizio e, pertanto, un suo eventuale annullamento comporterebbe l'applicazione delle sanzioni relative alle opere eseguite in assenza di permesso di costruire.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Sergio Signoroni)





Allegati:

1 - copia provvedimento autorizzativo;



PRATICA EDILIZIA N° 915/2016-1

**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA
ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 159 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. IX/2727 del 22/12/2011 e s.m.i.;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19/01/2010;

Vista la domanda di autorizzazione paesistica in data 14/03/2017 prot. n° 1011, presentata da Foresti & Suardi Spa codice fiscale 02462580164 domiciliato in Predore, Via Sarnico, 32/A, avente per oggetto l'intervento di ampliamento fabbricato esistente adibito ad uffici direzionali, da eseguirsi in questo comune in Via Sarnico 32/a nella zona urbanistica Piani di recupero, identificato catastalmente con Fg. 9 Map. 3151-3153 Sub. 1.

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Accertato che le opere richieste rientrano fra quelle subdelegate ai Comuni ai sensi dell'art. 80 della succitata Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base:

- all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 – bellezze d'insieme ex D.M. 15/11/1956;
- all'art. 142 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 – fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia del lago d'Iseo;
- all'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 – fascia di profondità di 150 metri per lato dal torrente;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione del Paesaggio, che nella seduta del ha redatto verbale n. 915/2016 con le seguenti prescrizioni *"Finiture, materiali e colori dovranno essere concordati per un miglior inserimento"*;

Dato atto che in data 13.04.2017 con Prot. n. 1753 è stata trasmessa alla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;
- la documentazione presentata dal richiedente, completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione del Paesaggio espresso in data 16.03.2017;
- la relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento paesaggistico favorevole/favorevole con prescrizioni (prescritta dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42);

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 146, comma 7, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in data 18.04.2017 e che, con nota del 26.04.2017 prot. n. 1928, il Soprintendente ha emesso il vincolante parere di cui all'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;



Preso atto di tale vincolante parere favorevole, e richiamate le argomentazioni ivi contenute che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico e alla luce delle seguenti prescrizioni: *“Finiture, materiali e colori dovranno essere concordati per un miglior inserimento”*;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere previste, come risulta dal parere della Commissione del Paesaggio ed in particolare dalle argomentazioni ivi contenute, che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico, non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto;

Valutato altresì, come risulta dal richiamato parere della Commissione del Paesaggio, che, ai fini di un miglior inserimento paesaggistico delle opere previste, nella realizzazione delle medesime vengano osservate le seguenti prescrizioni *“Finiture, materiali e colori dovranno essere concordati per un miglior inserimento”*

AUTORIZZA

ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 le opere di ampliamento fabbricato esistente adibito ad uffici direzionali, situate in Via Sarnico 32/a sulla base degli elaborati progettuali allegati e stabilisce che, sulla base delle argomentazioni richiamate in premessa ed al fine di conseguire un miglior inserimento paesaggistico delle opere previste, che nella realizzazione dell'intervento siano osservate le seguenti prescrizioni *“Finiture, materiali e colori dovranno essere concordati per un miglior inserimento”*.

Il presente provvedimento è trasmesso, unitamente agli elaborati progettuali debitamente vistati al richiedente;

È inoltre trasmesso alla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, alla Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi;

Si precisa che la presente autorizzazione concerne unicamente il controllo previsto dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso aspetto;

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 4, comma 16, della Legge 12 luglio 2011 n. 106, la presente autorizzazione è immediatamente efficace;
- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, come modificato dall'art. 39 della Legge 98/2013, ha efficacia per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio e, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio stesso;
- ogni modifica al progetto autorizzato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notificazione; in base alle disposizioni contenute nell'art. 146, comma 12, del D.Lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi,



individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Predore, 27.04.2017

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Sergio Signoroni)

